

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2668

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ASQUINI, BALLAMAN, STROILI, STICOTTI, CARTELLI, RUFFINO,
MENIA, NICCOLINI, VASCON, LOVISONI, MOLINARO, COLLAVINI**

Norme per il recupero di valuta in zone di confine

Presentata il 14 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da molti anni, e sempre di più, la situazione della regione in prossimità del confine con la Repubblica di Slovenia (prima con la Federazione jugoslava) è soggetta a un consistentissimo traffico pendolare di autovetture che, nella gran parte dei casi, effettuano esclusivamente un brevissimo espatrio al fine di rifornirsi di carburanti e sigarette.

Oltre confine, infatti, questi prodotti sono soggetti ad accise molto più basse delle nostre e la convenienza reale del singolo cittadino « pendolare » può facilmente raggiungere le due-trecentomila lire al mese.

Molte soluzioni sono state proposte al fine di evitare tale fenomeno: dalla chiusura del confine, a nostro avviso semplicemente improponibile, all'istituzione di una tassa sul transito (identiche considerazioni), all'aumento dei controlli ai valichi,

impossibili in quanto, provocando interminabili code, chiuderebbero di fatto un confine che, ricordiamolo, divide in due Gorizia, vede spesso familiari « convivere » con la barriera in mezzo a loro, ed è asse turistico determinante nei mesi estivi.

Il problema non è ulteriormente dilazionabile: un'indagine richiesta dall'allora sottosegretario alle finanze Asquini ha infatti fatto emergere, su alcuni giorni campione nell'ultimo trimestre dell'anno 1994 (quindi in periodo non turistico), il seguente traffico veicolare medio in uscita suddiviso per provincia: da Udine circa 9.000 veicoli al giorno, da Gorizia circa 5.600, da Trieste circa 11.000, da Pordenone circa 1.200 (cioè 26.800 veicoli al giorno dal Friuli-Venezia Giulia).

Tale indagine era seguita ad una serie di atti parlamentari anche della prece-

dente legislatura in cui tale problema fu sollevato.

Considerando pertanto che tali veicoli attraversano il confine ogni giorno e che tutti effettuano il pieno oltre confine (in quanto il prezzo del carburante è quasi dimezzato e gli automobilisti ne sono a conoscenza) ci troviamo di fronte, considerando mediamente 35 litri per autoveicolo e 350 giorni all'anno, a un'esportazione di valuta (con benzina slovena venduta a 1.150 lire al litro) di lire 377.545.000.000 (cioè quasi 400 miliardi) all'anno. Va comunque considerato che 35 litri, per una auto moderna, sono pochissimi e soprattutto che, spesso, all'acquisto di benzina si aggiunge l'acquisto di tabacchi, venduti a circa 30.000 lire per ogni confezione o « stecca ». Se riteniamo che un terzo delle auto acquista una « stecca » di tabacchi (legittimamente potrebbe essere una per occupante) dovremo aggiungere la ragguardevole cifra di circa altri 100 miliardi di lire.

Con questi dati l'unica possibilità riguarda l'applicazione della convenzione stipulata fra l'Unione europea e la Repubblica di Slovenia che permette l'adozione di normative *antidumping* in casi di particolare distorsione del mercato per le regioni di confine fra Unione europea e Slovenia.

Riducendo pertanto il prezzo della benzina per i cittadini residenti nelle aree in cui il fenomeno è più evidente si creano le condizioni per evitare questo enorme flusso monetario oltre confine e, dati alla mano, oltre all'indotto e all'aumento di posti di lavoro che 500 miliardi all'anno in più determineranno in una regione con 1.200.000 abitanti, si riesce a recuperare una cospicua cifra sia in termini erariali sia in termini regionali (le accise sui tabacchi sono compartecipate dalla regione).

Inoltre, in questo modo, si può anche metter mano all'organizzazione tecnica del sistema di riduzione del prezzo di carburante nella regione. Non dimentichiamo infatti che, sussistendo già in alcune limitatissime zone un tale sistema però con quantitativi assolutamente insufficienti al fabbisogno, si sono verificati in passato

abusi, molti dei quali hanno determinato un interessamento della magistratura, in gran parte derivati da una gestione cartacea e pressapochista di un sistema così delicato.

L'introduzione dell'elettronica e di alcune norme antielusive risolvono in gran parte i problemi e anche da questo si possono ricavare dei benefici di grande portata.

Passiamo all'esame dell'articolato.

L'articolo 1 determina i presupposti del provvedimento, richiama la normativa europea di supporto e stabilisce il criterio della riduzione di accisa sulle benzine del prezzo del carburante nella Repubblica di Slovenia tenendo conto della oggettiva distanza dal confine. A tal fine è allegata una tabella dei comuni interessati suddivisi in quattro fasce, a seconda della distanza dal confine.

L'articolo 2 demanda a uno o più appositi decreti del Ministro delle finanze la fissazione delle caratteristiche tecniche dell'organizzazione del sistema, così come i meri calcoli materiali sulla quantità di prodotto ed il prezzo di vendita al consumatore, tenuto conto del disposto della legge e dei criteri prefissati. Con questo articolo si fissa inoltre un criterio sanzionatorio per gli abusi.

L'articolo 3 demanda a eventuali ulteriori decreti, la revisione dei calcoli matematici per la vendita del prodotto, qualora, stanti i medesimi presupposti, si verificino variazioni delle condizioni di mercato.

L'articolo 4 istituisce uno specifico osservatorio di controllo dei passaggi di confine, suddivisi per area di provenienza, al fine di stabilire l'efficacia del provvedimento previsto dalla presente proposta di legge, obbligando l'osservatorio a rendicontare la sua attività e a suggerire eventuali variazioni sulle riduzioni di accisa, sia in termini di fascia che di importo. Con questo articolo si prevede espressamente una revisione del provvedimento qualora si dovesse registrare una, sia pur improbabile, perdita di gettito. In questo modo l'erario è garantito negli effetti e la popolazione interessata è responsabilizzata.

L'articolo 5 contiene norme antielusive per quanto attiene la deducibilità del car-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

burante acquistato dai soggetti beneficiari della riduzione di accise: tale disposto è particolarmente importante per evitare, tramite semplici pratiche elusive, che ad un acquisto a prezzo ridotto di carburante, ovvero ad un acquisto effettuato all'estero a costo inferiore, corrispondano costi di carburante ordinariamente documentati e quindi dedotti.

L'articolo 6, onde evitare squilibri di mercato nel ristretto settore del GPL, ri-

duce l'accisa su tale prodotto per i soggetti beneficiari della presente proposta di legge.

L'articolo 7, pone fine, attraverso una interpretazione autentica, a una vecchia disputa in materia di precedenti provvedimenti che non definivano correttamente il territorio di applicabilità.

L'articolo 8, chiarisce che non è previsto alcun effetto sulle disposizioni di legge preesistenti riguardanti le zone franche di Udine, Gorizia e Trieste.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Recupero del flusso monetario in zona di confine).

1. Al fine di impedire il flusso monetario relativo al rifornimento di carburante oltre confine, assicurando il regolare svolgimento della concorrenza, ed in conformità agli articoli 30 e 32 dell'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia del 23 marzo 1993, l'importo delle accise sulla vendita delle benzine è determinato in relazione al prezzo di vendita al pubblico dei medesimi prodotti nella Repubblica di Slovenia per quanto attiene il venduto ai soggetti residenti nella regione più vicina al confine di Stato.

2. L'accisa ridotta di cui al comma 1 è graduata in quattro fasce in modo tale che nella fascia prima il prezzo dei carburanti risulti inferiore di lire 20 rispetto a quello venduto oltre confine, e nelle successive tre fasce il prezzo risulti superiore a quello della fascia prima rispettivamente di lire 70, 250 e 480; in ogni caso, l'accisa applicata non può essere superiore a quella ordinaria. I comuni sono assegnati alle fasce secondo la tabella A allegata alla presente legge, in ragione della distanza dal confine di Stato.

ART. 2.

(Organizzazione del sistema di gestione).

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, determina, sulla base dei criteri di cui al presente articolo e tenuto conto dei risultati conseguiti dall'osservatorio per-

manente di cui all'articolo 4, qualora disponibili, ovvero di altri dati in suo possesso:

a) l'esatto ammontare delle accise di cui all'articolo 1, arrotondato alle 5 lire superiori;

b) il quantitativo complessivo di benzine destinato al regime differenziato calcolato in maniera tale da coprire l'intero fabbisogno del territorio di destinazione;

c) l'organizzazione elettromagnetica di gestione delle accise differenziate e la tempistica necessaria alla sua attivazione, mediante la progressiva sostituzione e integrazione della gestione cartacea dei regimi vigenti, tenuto conto della necessità di attivazione contemporanea dei distributori a prezzo ridotto su tutto il territorio in cui si applica la presente legge;

d) i sistemi di controllo basati sulla targa del veicolo, su uno speciale contrassegno, e sull'identità del conducente e dei suoi familiari conviventi;

e) la disciplina e l'applicazione delle sanzioni di lire un milione, più il doppio dell'accisa differenziata all'indebito fruitore in caso di abusi e violazioni e, in caso di rifornimenti ad accisa differenziata a veicoli non abilitati, anche di lire cinquecentomila nei confronti del gestore dell'impianto.

ART. 3.

(Revisione del sistema di gestione).

1. Con le medesime procedure previste per la sua emanazione, il decreto di cui all'articolo 2 può essere successivamente modificato, esclusivamente per gli argomenti ivi specificati, nei seguenti casi:

a) in seguito a variazione del prezzo di vendita di benzine nella Repubblica di Slovenia può essere corrispondentemente variata l'accisa calcolata ai sensi dell'articolo 1;

b) in seguito a ricalcolo o aggiornamento dei dati dei quantitativi consumati, il contingente di carburante assoggettato ad aliquota differenziata può essere variato al fine di adeguarlo al fabbisogno regionale.

ART. 4.

(Osservatorio di controllo).

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede all'istituzione di un osservatorio permanente destinato, al termine di ogni anno solare, ad individuare la misura delle accise differenziate nel rispetto dell'invarianza del gettito conseguito nel 1994 e parametrato ai maggiori introiti derivanti dalle accise nella regione Friuli-Venezia Giulia per carburanti e tabacchi, nonché dall'applicazione dell'articolo 5, rispetto a quelli conseguiti in ciascun anno precedente.

2. L'osservatorio è altresì tenuto a monitorare il flusso degli autoveicoli, suddivisi per area d'origine, ai valichi confinari.

3. Il monitoraggio di cui al comma 2 è esteso anche alle autovetture di proprietà di residenti nelle province del Veneto orientale.

4. L'osservatorio, sulla base dei dati pervenuti, può suggerire revisioni alle accise anche in parte del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ovvero in particolari comuni.

ART. 5.

(Disposizioni antielusive).

1. Ai fini della deducibilità dal reddito professionale e d'impresa dei consumi di benzine effettuati dai soggetti beneficiari del regime differenziato di cui alla presente legge, relativamente ai rifornimenti effettuati sul territorio di applicazione deve essere allegata alla carta carburanti anche la documentazione prodotta dagli

strumenti elettronici di gestione delle accise differenziate. Gli altri consumi effettuati dai medesimi soggetti, indipendentemente da quanto esposto sulle carte carburanti, sono deducibili dal reddito d'impresa unicamente se il pagamento è effettuato con strumenti che ne consentano la documentazione oggettiva.

2. Le cessioni di gasolio per autotrasporto, indipendentemente da quanto esposto sulle carte carburanti, sono deducibili dal reddito d'impresa solo se il pagamento è effettuato con strumenti che ne consentano la documentazione oggettiva.

ART. 6.

(Adeguamento dell'accisa sulla vendita del gas di petrolio liquefatto).

1. Limitatamente ai soggetti residenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, l'accisa sulla vendita del gas di petrolio liquefatto per autotrazione è applicata nella misura pari al 30 per cento dell'aliquota normale.

ART. 7.

(Adeguamento di disposizioni vigenti in materia).

1. Ai fini dell'applicazione del regime di agevolazione di cui all'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i comuni della provincia di Udine beneficiari dell'agevolazione sono quelli compresi nell'allegato A all'accordo reso esecutivo con legge 5 marzo 1985, n. 129.

ART. 8.

(Normativa in vigore).

1. Restano in vigore le disposizioni relative alla zona franca di Gorizia ed alle

agevolazioni confinarie per la provincia di Trieste e parte di quella di Udine.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A.

(v. articolo 1, comma 2).

FASCIA PRIMA

Provincia di Gorizia:

comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.

Provincia di Trieste:

comuni di: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.

Provincia di Udine:

comuni di: Attimis, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Malborghetto Valbruna, Manzano, Moimacco, Nimis, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Resia, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarvisio, Torreano.

FASCIA SECONDA

Provincia di Udine:

comuni di: Aiello del Friuli, Aquileia, Artegna, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Buia, Buttrio, Campoformido, Campolongo al Torre, Casacco, Cervignano del Friuli, Colloredo di Monte Albano, Dogna, Fiumicello, Gemona del Friuli, Gonars, Lestizza, Magnano in Riviera, Martignacco, Moggio Udinese, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Roiale, Remanzacco, Resiutta, Ruda, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Tapogliano, Tarcento, Tavagnacco, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Venzona, Villa Vicentina, Visco.

FASCIA TERZA

Provincia di Pordenone:

comuni di: Arzene, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pinzano al Taglia-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Valvasone, Vito d'Asio.

Provincia di Udine:

comuni di: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Basiliano, Bertiolo, Bordano, Camino al Tagliamento, Carlino, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Codroipo, Comeglians, Coseano, Dignano, Enemonzo, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Latisana, Lauco, Lignano Sabbiadoro, Ligosullo, Majano, Marano Lagunare, Mereto di Tomba, Muzzana del Turgnano, Osoppo, Ovaro, Palazzolo dello Stella, Paluzza, Paularo, Pocenia, Prato Carnico, Precenico, Preone, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Rive d'Arcano, Rovignano, Ronchis, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Sauris, Sedegliano, Socchieve, Sutrio, Talmassons, Teor, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Varmo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

FASCIA QUARTA

Provincia di Pordenone:

comuni di: Andreis, Arba, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnara, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Cordenons, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Quirino, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vivaro, Zoppola.